



SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI MISURE, ADEMPIMENTI E SCADENZE DEI SERVIZI TECNICI, FISCALI E PAGHE

AGGIORNATO AL 04.09.2026 - A CURA DI CIA ROMAGNA

CAA	PAG. 2
SETTORE PREVIDENZIALE – PATRONATO	PAG. 23
SETTORE FISCALE	PAG. 23
MULTIFUNZIONALITÀ	PAG. 23

N.B. OCCORRE CHE GLI INTERESSATI SI RIVOLGANO AGLI UFFICI CIA CON UN ANTICIPO DI ALMENO 30 GIORNI RISPETTO ALLE SCADENZE DI BANDI, GARE, AVVISI.

SI RACCOMANDA A CHI GESTISCE IN AUTONOMIA LA PEC DI TENERLA CONTROLLATA.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI MISURE, ADEMPIMENTI E SCADENZE DEI SERVIZI TECNICI, FISCALI E PAGHE DI CIA ROMAGNA

ATTIVITÀ CAA

Soggetti interessati	Adempimento Misura	Agevolazioni	Cosa fare
Aziende Agricole	Pagamento canoni pozzi e attingimenti superficiali	Si ricorda per chi non ha ancora versato il canone annuale di regolarizzarsi il prima possibile	Nessuna formalità
Aziende Agricole	UMA supplemento Assegnazione 2026	Potranno accedere al supplemento le aziende che: • risultino aver integralmente esaurito il quantitativo di gasolio agricolo assegnato per l'anno 2026, sulla base delle registrazioni presenti nel sistema informativo regionale UMA; • abbiano presentato entro il 30 giugno 2026 "la dichiarazione di avvenuto impiego" relativa ai quantitativi di gasolio agricolo assegnati nell'anno 2025. L'assegnazione supplementare di carburante sarà così strutturata: • pari al 50% del quantitativo complessivo di gasolio agricolo già autorizzato per l'anno 2026, presentando la richiesta dal 1 al 31 agosto 2026; • pari al 40% del quantitativo complessivo di gasolio agricolo già autorizzato per l'anno 2026, presentando la richiesta dal 1° settembre 2026 al 30 settembre 2026; • pari al 20% del quantitativo complessivo di gasolio agricolo già autorizzato per l'anno 2026, presentando la richiesta dal 1° ottobre 2026 al 31 ottobre 2026; Le aziende che accederanno ad uno scaglione di assegnazione, non potranno accedere agli scaglioni successive.	Per informazioni rivolgersi telefonicamente o via mail all'ufficio Cia di riferimento
Aziende Agricole	Revisione trattori Veloci	Sui trattori agricoli a ruote di tipo veloci delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, omologati con una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h e circolanti su strada. Entro il 31/12/2026 (Come modificato dalla circolare del MIT del 10/06/2026) anche i trattori agricoli a ruote di tipo veloce immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 dovranno essere revisionati entro il 31/12/2026. Entro il 31 dicembre 2026: trattori agricoli a ruote di tipo veloce immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.	Per informazioni rivolgersi telefonicamente o via mail all'ufficio Cia di riferimento.

Aziende Agricole	Abbruciamenti regola generale	L'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli deve essere realizzato sul luogo di produzione, raggruppando il materiale in piccoli cumuli e in quantità non superiori a tre metri steri per ettaro per giorno. L'abbruciamento è consentito esclusivamente per la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali. Gli abbruciamenti dovranno essere eseguiti con modalità atte a evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. Il terreno su cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco, si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento e in giornate particolarmente umide; ciò è obbligatorio in particolare nei boschi, nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno (compresi i pioppeti), o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni. Nella fase di attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale l'attività di abbruciamento dei residui vegetali da lavorazioni agricole e forestali in prossimità di boschi, castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 m dal loro margine esterno, sono consentite in assenza di vento e solo la mattina fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità. I fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00. L'abbruciamento dei residui vegetali delle lavorazioni agricole e forestale è ovunque vietato nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la "grave pericolosità per gli incendi boschivi". Gli abbruciamenti possono essere comunicati telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un'e-mail all'indirizzo "so.emiliaromagna@vigilfuoco.it" o utilizzando <u>l'apposito applicativo web</u> ed effettuato entro 48 ore dall'avviso.	
Aziende Agricole	Abbruciamenti Nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo in applicazione del PAIR 2030	Dal 1° ottobre al 31 marzo nei Comuni zona pianura est, pianura ovest, e agglomerato di Bologna entreranno in vigore le misure previste dalla Regione Emilia-Romagna per salvaguardare la qualità dell'aria. In questo periodo vige il divieto di abbruciamento dei residui vegetali. PIANURA OVEST e PIANURA EST e agglomerato di Bologna: soltanto nei periodi 1°ottobre-31ottobre e 1°marzo-31 marzo, è ammessa una deroga per soli due	

		giorni per ogni proprietario o possessore del terreno, valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria (strade pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta di residui vegetali). La deroga sarà esclusivamente consentita nei giorni in cui le misure del bollettino "Liberiamo l'aria" lo consentono (bollino verde). Sul sito di ARPAE (https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali) da oggi è possibile consultare il bollettino emesso nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì entro le ore 11. Questo implica, sempre per le zone di PIANURA EST ed OVEST e l'agglomerato di Bologna il divieto assoluto di abbruciamento nel periodo che va dal 1° novembre al 29 febbraio. Ma ATTENZIONE: Se i Comuni situati nella PIANURA OVEST, EST e AGGLOMERATO DI BOLOGNA sono presenti nell'elenco dei Comuni svantaggiati, allora, l'attività di abbruciamento, compatibilmente col bollettino e le modalità di abbruciamento prescritte, i due giorni di Deroga sono sempre consentiti, previa comunicazione anche dal 1° novembre al 29 febbraio. APPENNINO" zona montana o zona agricola svantaggiata": l'abbruciamento, dal 1° ottobre al 30 aprile, non ha limitazioni se non l'obbligo di comunicazione e il rispetto della distanza almeno di 100 metri da boschi castagneti, tartufaie ed altri impianti di arboricoltura. Si ricorda che in caso di previsione di sfioramento del limite delle PM10 non è possibile chiedere la deroga per gli abbruciamenti (max 2 per l'intero periodo). Per chi intende procedere in deroga deve obbligatoriamente comunicare preventivamente l'attività di abbruciamento nei seguenti modi: Telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051; tramite la Web App: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/comunicare-un-abbruciamento-controllato; inviando una e-mail all'indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it indicando sempre le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione. <u>La deroga può essere richiesta solo nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria.</u>	
Aziende Agricole	Abbruciamenti - "fase di attenzione per"	Nel periodo Estivo quando viene emanata la di attenzione	

	gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale".	gli abbruciamenti di residui vegetali generati da lavori agricoli che avvengono in prossimità o a meno di cento metri da boschi, castagneti da frutto, tartufaie e altre tipologie di colture sono ammessi esclusivamente: 1) in assenza di vento 2) in mattinata in condizioni di umidità previa comunicazione e nel rispetto dei provvedimenti per la tutela dell'aria 3) I fuochi dovranno sempre essere spenti entro le 11. L'abbruciamento, ovunque sia effettuato, deve essere obbligatoriamente comunicato ed è vietato nei periodi dichiarati di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi. La La comunicazione può essere effettuata o tramite il numero verde regionale (800841051) oppure in via telematica accedendo al seguente sito: Telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051; tramite la Web App: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/comunicare-un-abbruciamento-controllato ; inviando una e-mail all'indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it indicando sempre le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.	
Aziende Agricole	Abbruciamenti per difesa fitosanitaria da colpo di fuoco batterico (Erwinia Amylovora)	Tali abbruciamenti, per il contenimento del colpo di fuoco batterico, possono essere eseguiti previa trasmissione di una comunicazione, debitamente compilata e firmata, all'indirizzo mail del Servizio Fitosanitario (omp1@regione.emilia-romagna.it), con allegate anche fotografie utili al riconoscimento dei sintomi della malattia nel materiale vegetale da bruciare. L'abbruciamento, al fine di consentire eventuali controlli sul materiale vegetale da bruciare perché infetto, potrà iniziare solo il terzo giorno dall'invio della comunicazione. Gli abbruciamenti sono effettuati nelle giornate in cui non sono state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n.33/2021, cioè quando il bollettino "liberiamolaria", emesso da Arpae, non indica allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitari/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti	Per informazioni rivolgersi telefonicamente o via mail all'ufficio Cia di riferimento.
Azienda agricola	PAIR 2030 limitazione distribuzione	A partire dall'entrata in vigore del presente PAIR, nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato, sarà quindi obbligatorio adottare, per la distribuzione di	

	liquame e digestato non palabile Dal 01/10 al 31/03	liquami e del digestato non palabile su terreni con pendenza media minore del 15%, sistemi di erogazione a pressione non superiore alle 2 atmosfere all'uscita del sistema di distribuzione, tali da non determinare la polverizzazione del getto (o tecniche a maggiore efficacia nel contenimento delle emissioni). Fermo restando quanto sopra indicato, il PAIR 2030 introduce anche, a partire dalla sua entrata in vigore, l'obbligo di interrimento dei liquami e del digestato non palabile entro le 12 ore dallo spandimento nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato, dal 1° ottobre al 31 marzo, fatta eccezione per terreni con copertura vegetale in atto o con semina già effettuata. Rimangono validi i divieti di cui al Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, previsti all'art. 17 <i>"Periodi di divieto della distribuzione"</i> compresi quelli comunicati anche tramite l'emissione del Bollettino nitrati, emesso da ARPAE ogni lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi di novembre, gennaio e febbraio. In caso di attivazione delle misure emergenziali per il rischio di superamento del valore limite giornaliero di PM10 nel periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 marzo di ciascun anno, come stabilito al punto 1, lettera d), punto iv) della DGR 1412/2017 e successivamente modificato con DGR 33/2021, il PAIR 2030 conferma, nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dai suddetti divieti le seguenti tecniche: • spandimento con iniezione diretta al suolo; • interrimento immediato contestuale alla distribuzione, con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; • fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione; • spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. <i>Trailing shoe</i>; • Su terreni con coltura in atto o seminata, inclusi i prati, spandimento rasoterra a bande o iniezione superficiale a solchi aperti o a solchi chiusi;	
--	--	--	--

		• iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm.	
Aziende Agricole	Regolazione dei prelievi in caso di scarsità idrica	Disponibile, dal 26 giugno, il <u>portale</u> realizzato da <u>Arpae</u>, per regolare i prelievi nel periodo estivo in <u>Emilia-Romagna</u>, sulla base di quanto disposto dalla determinazione DET-AMB-2026-3457 del 22/06/2026. Il sistema, attivo fino al prossimo 31 ottobre, è pensato per fornire a cittadini e gestori un'informazione immediata, chiara e trasparente sullo stato idrologico dei corsi d'acqua. Il servizio dell'Agenzia è volto a promuovere l'uso sostenibile dell'acqua e i suoi utilizzi, anche a scopo irriguo, nel pieno rispetto del Deflusso minimo vitale (Dmv) del corso d'acqua. La mappa "dinamica" tiene conto delle variazioni di portata dei fiumi e viene aggiornata ogni martedì, entro le ore 12: la decorrenza dell'aggiornamento e i relativi obblighi entrano in vigore il mercoledì alle ore 00:01. Potranno anche essere effettuati ulteriori aggiornamenti infrasettimanali, qualora si verificassero sensibili variazioni di portata che li rendano necessari e che verranno comunicati con notizie dedicate sul sito web Arpae. https://www.arpae.it/it/notizie/regolazione-dei-prelievi-in-caso-di-scarsita-idrica	Per informazioni rivolgersi telefonicamente o via mail all'ufficio Cia di riferimento.
Aziende Agricole – vendita legname	Albo regionale delle imprese forestali	Le imprese che commercializzano legname devono essere iscritte ai relativi albi Regionali A -C o Nazionali An-Bn- Cn. Le aziende agricole possono iscriversi al C o Cn. Per iscriversi al relativo albo, i titolari delle imprese o un dipendente a tempo indeterminato dovranno dimostrare di avere frequentato il corso di "Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname". https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/albo-imprese-forestali Le aziende agricole non risultano obbligate all'iscrizione ai predetti albi quando eseguono operazioni di taglio ed eventuale commercializzazione di legname derivante dalle superfici boscate in conduzione (proprietà, affitto ecc) Per queste rimane comunque obbligatoria l'iscrizione annuale al registro nazionale RIL. Risulta comunque non obbligatoria l'iscrizione per le seguenti casistiche: a) per attività nei settori di cui al comma 1 che non comportino il taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente in bosco; b) per l'esecuzione di interventi forestali effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli per utilizzazioni su terreni boscati in gestione alla propria azienda; c) per i tagli negli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve;	Per informazioni rivolgersi agli uffici CAA Cia della propria zona

		d) per le utilizzazioni effettuate dagli aventi diritto nei terreni soggetti ad uso civico nell'esercizio del proprio diritto di legnatico; e) per le cure colturali, gli interventi di miglioramento nei castagneti da frutto ed il recupero alla coltivazione dei castagneti; f) per tagli di autoconsumo e per interventi minuti di manutenzione forestale effettuati dai proprietari o dai possessori delle superfici boscate; g) per la raccolta del legname trasportato o depositato naturalmente in aree demaniali.	
Aziende agricole	Iscrizione Registro imprese legno RIL per gli adempimenti al regolamento EUTER relativo alla commercializzazione del legno.	Tutte le aziende che immettono sul mercato legno o prodotti da esso derivati. (no autoconsumo) L'iscrizione ha validità annuale sino al 15 gennaio dell'anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno a meno che non risultano essere già iscritti all'albo regionale – costo 20 euro anno Le sanzioni previste per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori va da un minimo da 500 a 1.200 Euro, per chi non tiene il registro o lo conserva per almeno 5 anni è prevista una sanzione da un minimo di 150 a un massimo di 1.500 Euro. Per l'anno 2026 sarà possibile presentare l'iscrizione a partire dal 16 gennaio 2026 e comunque prima della "prima" commercializzazione della legna. L'iscrizione alle categorie An, Bn, Cn dell'albo regionale delle imprese forestali della Regione Emilia – Romagna, riconosciute a livello nazionale esonerano le imprese dall'annuale iscrizione al Registro delle imprese dalla annuale iscrizione al registro imprese legno RIL per gli adempimenti al regolamento EUTER relativo alla commercializzazione del legno. <u>Sono comunque obbligate entro il 15/02/2026 di comunicare alla Regione attraverso l'apposito portale, utilizzando lo SPID, i quantitativi di legname commercializzato nel 2024.</u> https://alboforestale.regione.emilia-romagna.it/ <u>In assenza di comunicazione s'intende che l'azienda non ha commercializzato prodotti legnosi nel 2024.</u>	Per informazioni rivolgersi agli uffici CAA Cia della propria zona
Aziende agricole	Comunicazione annuale di coltivazione di patata per i produttori iscritti al ROUP (commercializzazione patate all'ingrosso)	30 aprile di ogni anno scadenza annuale per l'invio della comunicazione annuale di coltivazione. La comunicazione deve essere inviata per PEC al seguente indirizzo omp1@postacert.regione.emilia-romagna	Per informazioni rivolgersi agli uffici CAA Cia della propria zona

Aziende agricole	Produttori biologici richiesta seme per varietà in lista Rossa – manifestazione di interesse	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'UTILIZZO DI MATERIALE DI PROPAGAZIONE BIOLOGICO IN LISTA ROSSA Gli operatori biologici hanno l'obbligo di utilizzo di sementi certificate biologiche, salvo indisponibilità in commercio della specie richiesta per la quale è possibile presentare una richiesta di Deroga. In particolare si ricorda che una speciale commissione tecnica, nominata dal Mipaaf, ha distinto le varietà in tre liste, in base alla disponibilità sul mercato di semente biologica: Lista rossa / Specie e varietà che presentano materiale biologico in commercio sufficiente e per le quali non è concessa nessuna deroga. Lista gialla / Specie e varietà che presentano materiale biologico in commercio sufficiente caso per caso e per le quali la Deroga è concessa caso per caso. Lista verde / Specie e varietà che NON presentano materiale biologico in commercio sufficiente e quindi sono soggette a Deroga immediata generalizzata. Già dal 2018 sono entrate in lista rossa erba medica e trifoglio alessandrino. Con la Circolare Mipaaf n. 0135555 del 23 marzo 2022, il Ministero – su indicazione del “Gruppo di esperti” (nominato con Decreto Ministeriale 16835 del 18 marzo 2018) – ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2023 sono entrate in lista rossa le seguenti specie: 1. frumento duro; 2. Frumento tenero; 3. orzo; 4. avena comune e bizantina; 5. farro dicocco e farro monococco. Per le specie in lista rossa, in caso di non disponibilità sul mercato per tutte le varietà, qualora non si possa reperire semente o materiale di propagazione biologico è consentito, previa richiesta in BDSB, di utilizzare materiale non biologico purché non trattato con concianti e prodotti fitosanitari non consentiti in agricoltura biologica (regolamenti CE sull'agricoltura biologica 834/2007 e 889/2008) e purché non ottenuto con l'uso di Organismi Geneticamente Modificati o prodotti derivanti da essi. Al fine di garantire agli operatori una quantità adeguata di semente bio per le colture in Lista rossa le ditte sementiere hanno necessità di programmare con congruo anticipo le semine del prodotto potenzialmente necessario alle aziende. La circolare ministeriale ha quindi stabilito che gli operatori biologici, che intendano utilizzare la Banca Dati Sementi Biologiche – BDSB (disponibile su SIAN) per l'approvvigionamento delle sementi bio, devono presentare su SIAN una Manifestazione di interesse per l'uso della semente Biologica obbligatoriamente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. La manifestazione d'interesse presentata entro il 30/06, deve fare riferimento alle specie che l'operatore bio ha in programma di seminare/trapiantare nell'anno successivo,	Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di Riferimento
------------------	---	--	--

		in particolare: per le colture primaverili estivi a marzo/aprile/maggio; per le colture autunno-vernine a ottobre-dicembre. Le informazioni richieste per la compilazione della Manifestazione d'interesse sono sostanzialmente: specie; varietà; quantità; tempo limite di consegna; specifiche tecniche qualitative. L'operatore che non presenta la Manifestazione d'interesse entro i termini, in caso di indisponibilità del seme bio delle specie varietà in Lista rossa, non potrà chiedere la Deroga e a controllo dell'OdC sarà esitata con una non conformità e conseguente Diffida. Si invitano i produttori biologici a recarsi presso il proprio ufficio Cia di zona con le informazioni necessarie per la presentazione della manifestazione d'interesse.	
Aziende Agricole	CREDITO IMPOSTA ACQUISTO GASOLIO E BENZINA 2026	L'agevolazione: Consiste in un credito d'imposta fino al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio e benzina nel trimestre Marzo, Aprile, Maggio 2026 – Per la ammissibilità della fattura si fa riferimento alla data del DDT (prelievo/consegna) -Si precisa che l'aliquota effettiva sarà decisa solo dopo la chiusura del termine di presentazione delle domande e potrà essere rimodulato al ribasso in base all'effettivo stanziamento delle risorse. A norma dell'art3, co 3, del DM, sono ammissibili al contributo straordinario esclusivamente le spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, quali, a titolo di esempio, trattori agricoli o forestali, macchine agricole operatrici semoventi, macchine per lavorazioni del terreno, macchine per il raccolto, meccaniche e sollevatori telescopici ad uso esclusivamente agricolo, motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni agricoli, attrezzature, strumenti e macchinari leggeri, macchinari e strumenti per il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, a esclusione delle spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina per autovetture, mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola. Sono esclusi dal contributo il gasolio/benzina utilizzato per lavori eseguiti dai contoterzisti (codice Ateco 01.61) e per lavori fatti contoterzi dalle aziende agricole in modo occasionale.	SCADENZA PRESENTAZIONE E DOMANDA 30 SETTEMBRE 2026
Aziende Agricole	Ordinanza commissarial e n° 61 Misure per l'integrazione e la	A decorrere <u>dal 15 maggio 2025</u> , le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ivi compresi quelli che hanno interessato le aziende agricole.	Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di Riferimento

	semplificazione delle attività in materia di ricostruzione private (ex 11)	 Per gli interventi posti in essere dalle imprese agricole a fronte dei danni subiti dagli eventi calamitosi di cui trattasi specificamente disciplinati dalle disposizioni contenute nell'ordinanza commissariale n. 20/2024[C1.1] e successive modifiche e integrazioni (ord 55/2025) , si applicano le disposizioni in essa previste. Tipologia di danno Danni lievi: • da 30.000 a < 50.000 in edilizia libera (senza autorizzazioni) • < 50.000 si provvede ricorrendo ad interventi diversi da quelli da realizzare in edilizia libera Danno grave: • =/> 50.000 si provvede ricorrendo a qualsiasi tipo di intervento. A tale importo vanno aggiunte le spese tecniche calcolate secondo quanto Danno minore: • il cui relativo ammontare sia inferiore a euro 30.000,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia di danno</th><th>Soglie danno</th><th>Tipologie danno</th><th>Contributo 100%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Danno minore</td><td>< 30.000</td><td>Senza autorizzazione</td><td>1° trance 70% 2° trance 30%</td></tr> <tr> <td>Danno lieve</td><td>30.000 a < 50.000</td><td>Senza autorizzazione</td><td>1° trance 50% 2°trance 40% 3°trance 10%</td></tr> <tr> <td>Danno lieve</td><td>< 50.000</td><td>Con autorizzazione</td><td>1° trance 50% 2°trance 40% 3°trance 10%</td></tr> <tr> <td>Danno grave</td><td>=/> 50.000</td><td>Qualsiasi tipo di intervento</td><td>1° trance 50% 2°trance 40% 3°trance 10%</td></tr> </tbody> </table> Novità Delocalizzazione: a) Presenza di un provvedimento interdittivo vigente b) Impossibilità di revoca del provvedimento interdittivo (PAI e/o fattori di rischio idraulico) Il contributo per la delocalizzazione può essere utilizzato nello stesso Comune o nei Comuni limitrofi.	Tipologia di danno	Soglie danno	Tipologie danno	Contributo 100%	Danno minore	< 30.000	Senza autorizzazione	1° trance 70% 2° trance 30%	Danno lieve	30.000 a < 50.000	Senza autorizzazione	1° trance 50% 2°trance 40% 3°trance 10%	Danno lieve	< 50.000	Con autorizzazione	1° trance 50% 2°trance 40% 3°trance 10%	Danno grave	=/> 50.000	Qualsiasi tipo di intervento	1° trance 50% 2°trance 40% 3°trance 10%	Attualmente non è prevista una scadenza
Tipologia di danno	Soglie danno	Tipologie danno	Contributo 100%																				
Danno minore	< 30.000	Senza autorizzazione	1° trance 70% 2° trance 30%																				
Danno lieve	30.000 a < 50.000	Senza autorizzazione	1° trance 50% 2°trance 40% 3°trance 10%																				
Danno lieve	< 50.000	Con autorizzazione	1° trance 50% 2°trance 40% 3°trance 10%																				
Danno grave	=/> 50.000	Qualsiasi tipo di intervento	1° trance 50% 2°trance 40% 3°trance 10%																				
Aziende Agricole	Ordinanza commissariale e 54/2025 che sostituisce la 14/2023 danni alluvione privati	L'ordinanza stabilisce la distinzione dei contributi in tre categorie, a seconda che si tratti di danni minori, danni lievi e danni gravi. Per danni minori, si intende un importo dei lavori inferiore ai 15mila euro, se svolti unicamente in edilizia libera; per danni lievi si intende un importo compreso tra i 15mila e i 30mila euro, se svolti in edilizia libera, o inferiore ai 30 mila euro, se effettuati con titolo edilizio; per danni gravi, è previsto un importo dei lavori superiore ai 30mila euro, per qualsiasi tipo di interventi che superino tale importo. C'è una nuova articolazione delle erogazioni, in tre parti: un primo acconto, a titolo di anticipazione, nei limiti del	Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento																				

		50% del totale del contributo concesso; un secondo acconto, pari al 40% del contributo concesso, su richiesta dell'interessato, che attesti di aver speso non meno dell'80% dell'importo erogato come primo acconto e alleggi la relativa attestazione della spesa; infine, un saldo fino al massimo del 10%.È previsto uno snellimento delle procedure di presentazione dell'istanza di istruttoria, con una documentazione semplificata. Per i danni minori e i danni lievi viene semplificata sia la presentazione della domanda da parte dei beneficiari, sia quella relativa istruttoria in capo ai Comuni, sia infine la conseguente rendicontazione (su entrambi i fronti). Per le spese tecniche di supporto all'istanza e alla rendicontazione, dei danni minori, è riconosciuto un corrispettivo onnicomprensivo pari al 6%, calcolato sul costo dell'intervento, e comunque non inferiore a 750 euro. Tra le spese tecniche vengono inserite alcune tipologie precedentemente escluse. C'è anche una semplificazione nell'assegnazione degli incarichi: viene eliminato il vincolo di terzietà rispetto al beneficiario. Viene introdotta la possibilità, per i danni gravi che comportano cantieri più complessi, di procedere con varianti in corso d'opera, rivedendo, laddove necessario, il contributo assegnato fino a un limite del 20%. Come previsto nella vecchia ordinanza 14 anche in questa sarà possibile presentare le domande per i proprietari dei terreni agricoli che, alla data dell'evento risultavano affittati ad aziende produttive o agricole con contratto regolarmente registrato qualora l'affittuario non intenda presentare la domanda di contributo.	
Aziende Agricole	ordinanza 55/2026– modifiche ordinanza 20 e 11 del 2023 – snellimento delle procedure per gli interventi fatti in economia dall'azienda agricola ed estensione delle domande anche ai danni	Le imprese agricole colpite dalle alluvioni che hanno interessato l'Emilia-Romagna nell'autunno 2024 potranno accedere alle stesse misure di sostegno già previste per gli eventi del 2023, con procedure più semplici e criteri aggiornati per il ripristino dei terreni e delle colture danneggiate PRINCIPALI NOVITA' - Per le aziende della Regione Emilia-Romagna, possibilità di richiedere il risarcimento danni anche per gli eventi alluvionali del settembre 2024; Viene data la possibilità di delocalizzare il reimpianto di una coltura permanente su un'altra superficiesui terreni lasciati vuoti vincolo di non reimpianto di 5 anni; In caso di doppio danno 2023 e 2024 - qualora un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi verificatisi nel mese di maggio 2023 e nei mesi di settembre-ottobre 2024, l'azienda agricola può presentare due domande distinte; I costi di ripristino, su	Non è ancora prevista una scadenza per la presentazione delle domande. Per informazioni rivolgersi agli Uffici Cia di riferimento

	causati dall'alluvione 2024.	aree/fondi esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'impresa agricola, possono essere eseguiti in economia dall'azienda purché dimostri adeguate attrezzature, i danni verranno calcolati basandosi su prezzi regionali vigenti; Definizione di nuovi costi parametri per gli interventi di espanto e successivo reimpianto e per la rimozione di sedimenti e materiale detritico; il superamento della distinzione tra lavori svolti in proprio e lavori affidati a terzi; Riconoscimento di un costo pari al 6% del costo complessivo degli interventi per la dichiarazione di avvenuta e corretta esecuzione in conformità a quanto previsto dalla perizia asseverata firmata dal tecnico incaricato.	
Aziende Agricole	AGRICAT 2026	Le denunce dovranno essere presentate, pena l'inammissibilità delle stesse, <u>entro 90 giorni dalla data di accadimento dell'evento per danno siccità – gelo/brina e entro 30 gg per danno alluvione. e comunque entro e non oltre il 15 gennaio 2027</u>. Il ritiro della denuncia di sinistro, che equivale a rinuncia espressa ad ogni richiesta di indennizzo ad AgriCat, può essere presentato dall'imprenditore agricolo utilizzando le funzionalità rese disponibili da AgriCat entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento della presente. La denuncia può essere presentata e anche successivamente ritirata. DAL 2026 le denunce Agricat per danni gelo/brina verranno caricate automaticamente sul portale se l'area omogenea corrisponde all'intersezione tra la zona interessata, in funzione della classe di temperatura rilevata, e il tipo di colture all'interno della zona sottozero (con applicazione di una tolleranza di 1 °C). Successivamente viene inviata una comunicazione agli uffici CAA dove il fascicolo aziendale viene gestito.	Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento
Aziende Agricole	Contributi polizze assicurative 2026 danni - Presentazione di manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 –	Il Masaf, con Avviso pubblico n. 0085443 del 20/02/2026, ha stabilito che l'agricoltore che intende ricevere un contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso ai costi di una polizza assicurativa o di un certificato di adesione ad una polizza collettiva manifesta l'intenzione di stipulare una o più polizze attraverso la sottoscrizione della delega al Centro di Assistenza Agricola (CAA), caricata nel SIAN dal medesimo CAA, quale atto propedeutico, ai sensi del PGRI 2026, ad estrarre dal sistema informativo i dati necessari alla definizione dei contenuti della polizza. Con la delega, che vale da Manifestazione di interesse, l'azienda, oltre a manifestare l'intenzione di sottoscrivere polizze, autorizza il CAA ad estrarre dal sistema i dati necessari alla definizione dei contenuti di polizza e metterli a	Le deleghe devono essere inviate prima della sottoscrizione della polizza. Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di Riferimento

		disposizione del soggetto che dovrà indicare nel modello di delega quali Consorzio di Difesa / Compagnia di assicurazione / Intermediario; La Delega, rappresenta il titolo (manifestazione di interesse) per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda per l'accesso ai benefici previsti per l'assicurazione agricola agevolata - Intervento SRF.01 "Assicurazioni agevolate ovvero il titolo per accedere ai benefici dei contributi integrativi delle quote di adesione ad un Fondo di mutualità di cui agli interventi SRF.02 "Fondi mutualità danni", SRF.03 "Fondi mutualità reddito".												
Aziende agricole	Interventi a favore del settore apicoltura per l'anno 2027	Beneficiari: Apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli o anche in forma societaria o cooperativa, anche per il tramite delle forme associate e Forme Associate (Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati). Il contributo viene erogato al 60% delle spese sostenute per gli apicoltori, al 75% per le Forme associate e al 50% delle spese sostenute dagli apicoltori per l'acquisto dell'alimentazione di soccorso. Interventi: <table><tr><td>A. Servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori</td></tr><tr><td>AZIONE A.1 – Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti ad apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o su canali social o via web; scambio di migliori pratiche anche attraverso attività di networking</td></tr><tr><td>AZIONE A.2 – Assistenza tecnica e consulenza agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori</td></tr><tr><td>B. Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali</td></tr><tr><td>AZIONE B.1 – Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare</td></tr><tr><td>AZIONE B.2 – Prevenzione avversità climatiche</td></tr><tr><td>AZIONE B.3 – Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificate. Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione</td></tr><tr><td>AZIONE B.4 – Razionalizzazione della transumanza: acquisto di amie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo</td></tr><tr><td>AZIONE B.5 – Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura</td></tr><tr><td>F. Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura</td></tr><tr><td>AZIONE F.1 – Attività di comunicazione e promozione, di divulgazione ed educazione, rivolti anche a target mirati di consumatori; eventi informativi, seminari, convegni e concorsi volti a premiare la qualità del miele anche attraverso specifiche valutazioni del prodotto.</td></tr></table>	A. Servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori	AZIONE A.1 – Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti ad apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o su canali social o via web; scambio di migliori pratiche anche attraverso attività di networking	AZIONE A.2 – Assistenza tecnica e consulenza agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori	B. Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	AZIONE B.1 – Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare	AZIONE B.2 – Prevenzione avversità climatiche	AZIONE B.3 – Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificate. Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione	AZIONE B.4 – Razionalizzazione della transumanza: acquisto di amie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo	AZIONE B.5 – Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura	F. Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura	AZIONE F.1 – Attività di comunicazione e promozione, di divulgazione ed educazione, rivolti anche a target mirati di consumatori; eventi informativi, seminari, convegni e concorsi volti a premiare la qualità del miele anche attraverso specifiche valutazioni del prodotto.	Tempi di presentazione delle domande: dal 1° luglio al 16 ottobre 2026 Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento
A. Servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori														
AZIONE A.1 – Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti ad apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o su canali social o via web; scambio di migliori pratiche anche attraverso attività di networking														
AZIONE A.2 – Assistenza tecnica e consulenza agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori														
B. Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali														
AZIONE B.1 – Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare														
AZIONE B.2 – Prevenzione avversità climatiche														
AZIONE B.3 – Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificate. Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione														
AZIONE B.4 – Razionalizzazione della transumanza: acquisto di amie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo														
AZIONE B.5 – Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura														
F. Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura														
AZIONE F.1 – Attività di comunicazione e promozione, di divulgazione ed educazione, rivolti anche a target mirati di consumatori; eventi informativi, seminari, convegni e concorsi volti a premiare la qualità del miele anche attraverso specifiche valutazioni del prodotto.														
Aziende agricole	Bando - Aiuto "de minimis" alle imprese agricole che coltivano Grano Duro Campagna 2026.	L'aiuto è richiedibile dalle imprese agricole che abbiano già sottoscritto contratti di filiera di durata almeno triennale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza della domanda di contributo; per la campagna 2026 il contratto di filiera deve essere stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2025. In particolare, il contratto di filiera può essere sottoscritto tra: a) imprenditore agricolo e industria pastaria; b) imprenditore agricolo e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;	Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento La domanda di aiuto potrà essere presentata a partire dal 20 maggio 2026											

		c) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria pastaria; d) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'industria pastaria; e) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria pastaria; f) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria molitoria che ha a sua volta sottoscritto un contratto con l'industria pastaria. Le varietà debbono risultare iscritte al registro nazionale delle varietà o al catalogo comunitario. I quantitativi minimi ad ettaro di sementi certificate impiegate devono essere coerenti con la superficie seminata e pari ad almeno 150 kg/ha, eccetto la varietà Senatore Cappelli per la quale il quantitativo minimo ad ettaro di semente è pari a 130 kg/ha. Aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro, oggetto del Contratto in regime di aiuti "de minimis" nel settore agricolo. L'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 50.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari	fino al 15 settembre 2026
Aziende agricole	Bando De minimis Patata anno 2026	Il bando stanza 700.000 euro alle aziende agricole produttrici di patate su tutto il territorio regionale e che utilizzano tubero seme certificato per la coltivazione, di cui: euro 450.000 destinati al finanziamento delle superfici coltivate con la tipologia di patata di Bologna Dop; euro 250.000 destinati al finanziamento delle altre superfici coltivate a patata in Emilia-Romagna, di qualsiasi altra tipologia e destinazione commerciale. L'importo dell'aiuto per ettaro sarà quantificato in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento, e il numero totale degli ettari: coltivati per la produzione di Patata di Bologna Dop condotti dai richiedenti, a patata utilizzando un quantitativo minimo di tubero seme certificato, risultanti nel piano colturale della Domanda Unica 2026 e confermati in seguito ai controlli effettuati da Check Fruit srl, nel limite massimo di euro 1.200 ad ettaro; coltivati a patata utilizzando un quantitativo minimo di tubero seme certificato, condotti dai richiedenti e risultanti nel piano colturale della Domanda Unica 2026, nel limite massimo di euro 250 ad ettaro;	Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento Scadenza presentazione domanda 10/09/2026 ore 13.00

		Superficie minima 5000 mq. Quantitativo minimo di tubero seme: 20 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 50 mm e 65 mm; 18 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 35 mm e 50 mm; 12 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 25 mm e 35 mm; per i calibri compresi tra due diverse classi, si applica il quantitativo minimo della classe di calibro inferiore.	
Aziende agricole	Aiuto de minimis barbabietola da zucchero anno 2026	Dotazione finanziaria: L'importo destinato al finanziamento del presente Programma operativo è quantificato in Euro 1.500.000 euro concessi in regime "de minimis".. Entità degli aiuti: L'importo massimo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero è di Euro 200,00/ha; Detto importo sarà quantificato in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari ammissibili risultante dall'istruttoria effettuata sulle domande di aiuto. l'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 50.000,00 per "impresa unica" nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti de minimis concessi secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, e dal D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Per triennio si intende l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti. Superficie ammissibile: Sono ammissibili le superfici coltivate a Barbabietola da Zucchero nell'anno 2026 nel territorio della Regione Emilia Romagna; Occorre impiegare un quantitativo minimo di seme per ettaro come indicato nel Decreto Direttoriale del Masaf n° 229362 del 22 maggio 2024 che è pari a pari a 100.000 semi per ettaro; Allegati alla domanda: copia del documento fiscale attestante l'acquisizione del seme riportante la/le varietà e la quantità	Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento Scadenza presentazione domanda 10/09/2026 ore 13.00
Aziende Agricole	PSR Bando SRE01 e SRD01 bando primo insediamento	Con la pubblicazione della Delibera n. 481/2026 è stato approvato il bando Co-PSR 2023-2027 Interventi SRE01 Insediamento dei giovani agricoltori e SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle	La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata al giorno

	Giovani in agricoltura	aziende agricole (bando pacchetto giovani), annualità 2026. Le risorse finanziarie disponibili sono pari a 15.000.000 € per l'intervento SRE01, e 12.335.238 € per l'intervento SRD01. Il premio per il primo insediamento è fissato a: 70.000 € nelle zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici; 50.000 € nelle altre zone. Il PI dovrà avere un importo minimo di spesa ammissibile pari a 10.000 € in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici e 20.000 € nelle altre zone. Il tetto di spesa ammissibile è fissato a € 750.000,00. L' aliquota di sostegno applicabile è pari al 50% della spesa ammissibile. Il PSA dovrà svilupparsi su un arco temporale di durata massima pari a 36 mesi.	18 settembre alle ore 13:00 Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento
Aziende Agricole	GAL DELTA 200 SRD03 Agriturismo – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e in attività non Agricole – AGRITURISMO	Beneficiari: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati. I richiedenti inoltre devono essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 30, sezione "operatori agrituristici", della L.R. 4/2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole". Gli interventi devono essere realizzati, ai fini dell'ammissibilità, esclusivamente nel territorio del G.A.L. DELTA 2000 Risorse: € 380.584,58 Spese ammissibili: Sono ammesse al sostegno le seguenti tipologie di intervento relative ad investimenti per l'adeguamento delle aziende agricole al fine di realizzare o ampliare attività agrituristiche. Per tali interventi sono ammesse le seguenti spese: – interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti in azienda; – realizzazione di piazzole per campeggio e relative infrastrutture di servizio comprese quelle elettriche, idriche e sanitarie, nonché ogni impiantistica necessaria; – interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento ed allestimento di strutture fisse per attività ricreative, sportive, culturali, didattiche e per il tempo libero (comprese piscine e percorsi vita);	Scadenza presentazione domande 30/09/2026 ore 17.00 Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento.

		– nuove costruzioni a sé stanti da destinare esclusivamente a servizi accessori per l'attività agrituristica, così come definiti nei criteri di attuazione della L.R. n. 4/2009, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 11 della medesima legge; – interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento di locali da destinare a sale pluriuso per attività agrituristiche; – sistemazioni esterne a servizio di fabbricati agrituristici (con esclusione di qualsiasi impianto produttivo agricolo o di forestazione); – allestimento di camere, sala ristorazione, cucina e locali accessori utilizzati per l'attività agrituristica. Per allestimento si intende acquisto di mobili, dotazioni e attrezzature fisse ed inventariabili, comprese quelle per la preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi; – nel caso di Ospitalità Rurale Familiare come definita all'art. 16 della L.R. n. 4/2009 è ammissibile esclusivamente il recupero di locali in fabbricati esistenti da destinare a camere e relativi bagni per gli ospiti; – spese generali e tecniche nella misura massima del 10% della spesa ammissibile sopraindicata; – acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione dell'attività oggetto di sostegno. Il software può essere di base o specifico per uso agrituristico. Spesa minima ammissibile: € 20.000,00 Spesa massima ammissibile: € 200.000,00 Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari: – al 45% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella zona C "Aree rurali intermedie"; – al 40% della spesa ammissibile per gli interventi nelle restanti zone del territorio regionale: zona B "Aree ad agricoltura intensiva e specializzata" e zona A "Aree urbane e periurbane".	
Aziende Agricole	GAL ALTRA ROMGNA - SRD03 Agriturismo - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e in attività non Agricole - AGRITURISMO	Beneficiari: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati. I richiedenti inoltre devono essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 30, sezione "operatori agrituristici", della L.R. 4/2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole". Gli interventi devono essere realizzati, ai fini dell'ammissibilità, esclusivamente nel territorio del G.A.L. L'ALTRA ROMAGNA Risorse: € 770.000	Scadenza presentazione domande 11/01/2027 ore 17.00 Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento.

		Contributo 50% zone D con problem di sviluppo e 40% zone B aree agricola intensive e specializzata – massimo 200.000 euro Spesa minima 20.000 euro Spese ammissibili: Sono ammesse al sostegno le seguenti tipologie di intervento relative ad investimenti per l'adeguamento delle aziende agricole al fine di realizzare o ampliare attività agrituristiche. Per tali interventi sono ammesse le seguenti spese: – interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti in azienda; – realizzazione di piazzole per campeggio e relative infrastrutture di servizio comprese quelle elettriche, idriche e sanitarie, nonché ogni impiantistica necessaria; – interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento ed allestimento di strutture fisse per attività ricreative, sportive, culturali, didattiche e per il tempo libero (comprese piscine e percorsi vita); – nuove costruzioni a sé stanti da destinare esclusivamente a servizi accessori per l'attività agriturbistica, così come definiti nei criteri di attuazione della L.R. n. 4/2009, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 11 della medesima legge; – interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento di locali da destinare a sale pluriuso per attività agrituristiche; – sistemazioni esterne a servizio di fabbricati agriturbistici (con esclusione di qualsiasi impianto produttivo agricolo o di forestazione); – allestimento di camere, sala ristorazione, cucina e locali accessori utilizzati per l'attività agriturbistica. Per allestimento si intende acquisto di mobili, dotazioni e attrezzature fisse ed inventariabili, comprese quelle per la preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi; – nel caso di Ospitalità Rurale Familiare come definita all'art. 16 della L.R. n. 4/2009 è ammissibile esclusivamente il recupero di locali in fabbricati esistenti da destinare a camere e relativi bagni per gli ospiti; – spese generali e tecniche nella misura massima del 10% della spesa ammissibile sopraindicata; – acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione dell'attività oggetto di sostegno. Il software può essere di base o specifico per uso agriturbistico.	
Aziende Agricole	PERE IGP – contributi in	<u>Importo Programma Operativo è quantificato in Euro 600.000,00.</u>	Scadenza presentazione

	regime di deminimis	<u>L'importo massimo dell'aiuto per le superfici coltivate a "Pera dell'Emilia-Romagna" IGP è definito in euro 200,00 per Ha, e sarà quantificato a chiusura delle istruttorie come rapporto tra la somma destinata all'intervento e il numero degli ettari richiesti a premio. L'importo minimo per ogni azienda per accedere al premio è pari ad Euro 200,00 mentre l'importo massimo dell'aiuto per ogni azienda, è di euro 5.000; Le aziende con importi richiedibili inferiori ad Euro 200,00 non saranno ammesse al contributo.</u> <u>L'importo del premio sarà erogato in regime di "deminimis" nel limite massimo di euro 50.000,00 per "impresa unica" nel triennio; Per triennio, come di consueto, si deve intendere l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.</u> <u>Le superfici ammissibili all'aiuto sono quelle coltivate nella campagna 2026 a "Pera dell'Emilia-Romagna" a indicazione geografica protetta (IGP), iscritte al sistema di controllo alla data del 20 maggio 2026 e confermata dai controlli di CSQA Certificazioni Srl con l'emissione della certificazione di conformità; qualora iscritte in anni precedenti al 2026, occorre aver inoltrato a Check Fruit Srl la conferma di adesione al sistema di controllo sempre entro il 20 maggio 2026.</u> <u>La superficie minima complessiva per accedere al premio è pari ad 1 Ha.</u>	domande 10/09/2026 ore 13.00
AGRITURISMI, B&B e aziende che offrono ospitalità	Codice CIN per la pubblicità delle aziende che offrono ospitalità	<u>Dal 01/01/2025 è obbligatorio</u>, per ogni azienda che offre ospitalità di breve periodo (agriturismi con camere, alloggi o agricampeggio, room & breakfast, bed & breakfast, case vacanze ecc.), dotarsi del nuovo codice CIN (codice identificativo nazionale), che dovrà essere richiesto direttamente sulla banca dati nazionale delle strutture ricettive BDSR utilizzando lo SPID del titolare o legale rappresentante dell'attività. Per poter richiedere il CIN è necessario essere già in possesso del codice CIR regionale richiesto nel 2023. Questo codice dovrà obbligatoriamente essere inserito in ogni tipologia di pubblicità, sia cartacea che multimediale della propria struttura (siti internet, booking, air b&b ecc.). Inoltre il nuovo CIN dovrà essere esposto all'esterno della struttura mediante un cartello (La CIA si sta muovendo per far stampare massivamente i cartelli per tutte le aziende interessate). La mancata osservazione di tale obbligo comporterà delle sanzioni all'azienda. Per le aziende nuove, dopo la presentazione della SCIA di inizio attività al comune di riferimento, è necessario richiedere il CIN entro 30 giorni da tale comunicazione.	Le aziende possono accedere direttamente ed in autonomia al portale ministeriale BDSR dal seguente link: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ tramite SPID del titolare o legale rappresentante e cliccare sul tasto "ottieni CIN". Se l'azienda non riuscisse a trovare la struttura

			all'interno della BDSR vi invitiamo a contattare il proprio referente della multifunzionalità CIA per la zona di riferimento, che vi aiuterà ad accreditarvi e a reperire il codice CIN.
AGRITURI-SMI, B&B e aziende che offrono ospitalità	Comunicazione annuale aperture e prezzi per 2026	Come ogni anno entro il 1° ottobre è necessario comunicare al Comune di appartenenza <u>la variazione</u> delle aperture e dei prezzi per l'anno successivo. Tale comunicazione può essere effettuata solo in modalità telematica tramite il SUAPER-accesso unitario (per le province di Ravenna e Forlì-Cesena) al seguente link: https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale mentre per alcuni comuni della provincia di Rimini la comunicazione deve essere effettuata tramite il portale "Impresa in un giorno" a questo link: https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest Se nulla cambia da quanto dichiarato l'ultima volta al Comune in molti casi non è necessario effettuare alcuna comunicazione in merito, ma è sempre meglio informarsi bene presso i tecnici di riferimento CIA sul territorio o il singolo Comune, in quanto alcuni ancora esigono tale comunicazione annuale anche in assenza di modifiche.	Per entrambi i portali si accede con SPID/CIE/CNS e si procede con la compilazione della pratica. Arrivati alla fine è necessario firmare digitalmente la pratica. La firma digitale deve essere effettuata dallo stesso utente che ha effettuato l'accesso e compilato la pratica. Gli uffici CIA Romagna sono a disposizione per il supporto e la presentazione delle pratiche su delega dell'azienda.
Aziende Agricole Vitivinicole	Dichiarazione giacenza vino 2026	Come ogni anno entro il 10/09 bisogna presentare la dichiarazione di giacenza vini con riferimento alla data del 31/07. Devono presentarla le aziende che alla data del 31/07/2026 detengono quantitativi di vino in propri locali.	Le aziende che tengono il registro telematico attraverso il servizio CIA Emilia-Romagna non dovranno

		Sono tenute alla presentazione della dichiarazione di giacenza anche le aziende che fanno vinificare le proprie uve in conto lavorazione e periodicamente portano nei propri locali un reso da conto lavorazione. Per ogni informazione in merito contattare l'Ufficio tecnico vitivinicolo della propria sede CIA di riferimento.	presentare alcuna dichiarazione in quanto questa sarà effettuata in automatico dai tecnici che seguono il registro. Le aziende che invece per deroga o altri motivi non hanno l'obbligo del registro telematico dovranno quanto prima rivolgersi alle sedi CIA di riferimento, all'ufficio tecnico vitivinicolo per predisporre la dichiarazione, qualora l'azienda abbia una giacenza alla data del 31/07/2026.

SETTORE PREVIDENZIALE – PATRONATO

Soggetti interessati	Adempimento Misura	Agevolazioni	Cosa fare
Imprese agricole datori di lavoro	Collaborazio-n e gratuita ed occasionale di parenti e affini	Art. 105 del Decreto "Cura Italia" estende dal 4° al 6° grado di parentela l'ambito di operatività dell'art. 74 della cosiddetta "Legge Biagi" (Dlgs 276 del 2003). Si tratta delle collaborazioni occasionali o di breve periodo nelle attività agricole, che possono essere rese a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale, comunque a titolo gratuito, e per le quali non sorge alcuna obbligazione esulando queste dal mercato del lavoro (non si costituisce, tra il titolare dell'impresa agricola ed il parente alcun rapporto, né di lavoro autonomo, né di lavoro subordinato). La disposizione mira ad incrementare le di avere "manodopera" (in questo caso da intendersi in senso lato) in un momento in cui si prevedono difficoltà in tal senso. La norma non limita l'estensione dal 4° al 6° grado di parentela alla durata dell'emergenza covid-19.	Nessuna formalità
	Donne in campo	Bando aperto alle donne, ora senza limiti di età, per investimenti nella azienda agricola	

SETTORE FISCALE

Soggetti interessati	Adempimento Misura	Agevolazioni	Cosa fare
Persone fisiche e società semplici in possesso di terreni	Rideterminazione valori acquisto	L'agevolazione consente di sostituire al costo storico di terreni edificabili e con destinazione agricola il valore risultante dalla perizia di stima, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul c.d. "valore di perizia" nella misura del 18%, allo scopo di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in ipotesi di cessione.	Perizia e pagamento imposta sostitutiva entro il 30/11/2026

MULTIFUNZIONALITÀ

VENDITA DIRETTA, AGRITURISMI, CONSEGNA A DOMICILIO, FLOROVIVAISMO

Con la decadenza del periodo emergenziale da COVID-19 **NON È PIÙ POSSIBILE**, DA PARTE DEGLI AGRITURISMI, EFFETTUARE LA CONSEGNA A DOMICILIO E L'ASPORTO DEI PRODOTTI